



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 14 OTTOBRE 2020

DELIBERA n. 5

TIROCINIO PRESSO UFFICI GIUDIZIARI (EX ART. 73 DL 69/2013) E PRATICA FORENSE PRESSO UNO STUDIO IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Segretario,

viste

- la riduzione a sedici mesi della durata del tirocinio professionale per i tirocinanti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'art. 101, comma 1, primo periodo, prevista dal D.L. 18/2020, c.d. Cura Italia;
- la necessità di determinare la corretta computazione della durata del periodo di pratica forense presso uno studio legale da svolgere da parte del praticante che svolga il tirocinio sostitutivo di 12 mesi presso gli Uffici Giudiziari ex art. 44 Legge 247/2012 o ex art. 73 D.L. 69/2013;
- la necessità di regolamentare, sempre ai fini della corretta computazione della durata, anche il tirocinio di chi lo svolge in parte con le modalità richiamate dall'art. 41 comma 6 lett. b), c), d) Legge 247/2012;

rilevato

che l'art. 41 comma 7 della legge 247/2012 prevede che "in ogni caso" il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato del libero foro iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato;

che tale norma, vista la sua formulazione tassativa, non può essere in alcun modo derogata;

che nessuna misura normativa adottata in tutto il periodo emergenziale ha mai previsto la riduzione del semestre di pratica forense presso uno studio legale appena ricordato;

osservato

che il tirocinio introdotto dall'art. 73 D.L. 63/2013 non è incompatibile con lo svolgimento simultaneo della pratica forense presso uno studio legale e che, pertanto, gli ulteriori sei mesi di pratica forense possono svolgersi in concomitanza a questo,

che le altre forme alternative di tirocinio previste dalla legge potranno essere proporzionalmente ridotte e limitate a 10 mesi;

DELIBERA

di confermare che il periodo di pratica forense previsto dall'art. 41 comma 7 della Legge 247/2012 presso uno studio legale o presso l'Avvocatura dello Stato debba essere salvaguardato e non possa essere ridotto e sarà necessario documentarlo ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità, alle ore 16,40.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente